# REGOLAMENTO

# PER IL CONTRASTO DEI FENOMENI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO AL TERRORISMO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II

# Sommario

Art. 1 — Premesse ..... 3
Art. 2 — Scopo e quadro normativo ..... 3
Art. 3 — Definizioni ..... 5
Art. 4 — Procedure Interne ..... 6
Art. 5 — Indicatori di Anomalia ..... 8
Art. 6 — Procedura di segnalazione interna ..... 8
Art. 7 — Adeguata verifica della controparte ..... 10
Art. 8 — La comunicazione dell'operazione sospetta all'UIF ..... 10
Art. 9 — Riservatezza e divieto di comunicazione delle segnalazioni ..... 11
Art. 10 — La sospensione e il rifiuto ad effettuare operazioni ..... 11
Art. 11 — Formazione ..... 11
Art. 12 — Entrata in vigore ..... 12

## Art. 1 — Premesse

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, di seguito A.O.U., nel rispetto degli obiettivi posti dagli atti di programmazione nazionale e regionale e nello svolgimento delle sue attività aziendali, improntate a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, è esposta al rischio di riciclaggio di denaro, sebbene in modo indiretto, in quanto possono essere "ripuliti" fondi provenienti da attività illecite.

## Art. 2 — Scopo e quadro normativo

Il presente regolamento si prefigge l'obiettivo di prevenire l'utilizzo del sistema finanziario o di quello economico per finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, con misure che tutelino la correttezza del sistema e dei comportamenti. Esso fornisce, a tale scopo, una sintesi dei principali adempimenti operativi richiesti dalla normativa antiriciclaggio vigente, per supportare le competenti autorità nelle attività di prevenzione e repressione del fenomeno.

Ai sensi dell'art.10, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007 e ss. mm. e ii., gli uffici della Pubblica Amministrazione sono ricompresi fra i soggetti destinatari degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Questo regolamento si rivolge alle strutture aziendali che, per la natura delle funzioni esercitate, svolgono attività volte a realizzare operazioni a contenuto economico, che comportano la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento o sono, comunque, connesse alla realizzazione di obiettivi di natura finanziaria o patrimoniale, ovvero rivolte ai controlli di competenza nei confronti dei destinatari di dette operazioni. È, pertanto, rimessa agli operatori la valutazione dei comportamenti e caratteristiche delle operazioni che, anche se non descritti dagli indicatori, siano sintomatici di profili di sospetto.

La normativa antiriciclaggio ha l'obiettivo di contrastare la circolazione del denaro proveniente da azioni illegali, anche a scopo di finanziamento di azioni terroristiche, attraverso una serie di prescrizioni che si sostanziano, in via generale, nel divieto o nella limitazione all'uso dei contanti, nell'obbligo di identificazione e verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo dello svolgimento delle operazioni previste in materia di antiriciclaggio, nella corretta ed ordinata conservazione dei dati raccolti, nella segnalazione delle operazioni sospette, nell'attività di formazione specifica del personale.

Tale regolamento è redatto ai sensi della seguente normativa comunitaria:

- Direttiva n. 2005/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/10/2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (III Direttiva Antiriciclaggio);

- Direttiva n. 2006/70/CE della Commissione del 1/8/2006, recante le misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo;
- Direttiva n. 2015/849/UE recante le modifiche alle direttive suddette;
- Regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006;
- Direttiva 2018/843/UE che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE.

Altresì, tale regolamento è redatto ai sensi del seguente quadro normativo italiano in materia di antiriciclaggio:

- D.lgs. 22 giugno 2007, n. 109 ad oggetto: "Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE";
- D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione";
- Provvedimento della Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) del 4 maggio 2011, "Istruzione sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette";
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- D.L. 24 giugno 2014 n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari." (Convertita con modificazioni dalla Legge n. 114 dell'11 agosto 2014;
- Decreto del Ministero dell'Interno del 25.09.2015 avente ad oggetto: "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione";
- D.lgs. 25 maggio 2017, n. 90 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006";

- Provvedimento dell'UIF del 23 aprile 2018 avente ad oggetto: "Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni".
- D.lgs. 4 ottobre 2019, n 125/2019 recante “Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE”;
- Comunicazione dell’UIF dell’11 aprile 2021 che evidenzia i rischi di infiltrazione criminale e di riciclaggio connessi ai fondi del PNRR e sottolinea l’importanza di una maggiore attenzione da parte dei soggetti obbligati, inclusi gli enti della PA;
- Comunicazione dell’UIF del 28 marzo 2022 che fornisce gli indicatori di anomalia specifici per individuare operazioni sospette legate ai fondi del PNRR ed evidenzia l’importanza di monitorare attentamente i flussi finanziari relativi ai progetti finanziati;
- Provvedimento dell’UIF del 12 maggio 2023 avente ad oggetto: “Provvedimento recante indicatori di anomalia”, entrato in vigore il 1 gennaio 2024.

## Art. 3 — Definizioni

L’art. 2, comma 4, del D.Lgs. n. 231/2007 definisce “riciclaggio” le seguenti attività illecite se commesse intenzionalmente:

- la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- la partecipazione ad uno degli atti di cui ai punti precedenti, l’associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l’esecuzione.

Per finanziamento al terrorismo si intende qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta alla provvista, all’intermediazione, al deposito, alla custodia o all’erogazione, in

qualunque modo realizzate, di fondi o di risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali, ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette.

Il Gestore è un soggetto delegato dal Direttore Generale dell'A.O.U. a trasmettere le segnalazioni alla Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF).

L'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, è l'autorità nazionale indipendente con funzioni di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, e rappresenta la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, con sede presso la Banca d'Italia, ma in regime di autonomia operativa e gestionale.

Le fattispecie rappresentative di attività o comportamenti anomali, finalizzate ad agevolare la valutazione, da parte dei segnalanti, degli eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, riducendone i margini di incertezza, sono gli indicatori di anomalia.

Per mezzi di pagamento si intendono: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni ad essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie.

Per tutto quanto non contemplato, si rimanda alle definizioni di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 231 del 2007 e ss. mm. e ii..

## Art. 4 — Procedure Interne

L'A.O.U. dà piena attuazione al principio di collaborazione attiva con le Autorità preposte al controllo della normativa antiriciclaggio, adempiendo all'obbligo di comunicazione all'UIF delle operazioni sospette di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo. Gli operatori inviano all'UIF, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 231/2007 e ss.mm.ii., le comunicazioni quando sospettano, sanno o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo. La sola ricorrenza di operazioni o comportamenti rientranti negli indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per l'individuazione di operazioni sospette. Queste ultime vanno individuate valutando in concreto la rilevanza dei comportamenti da parte delle autorità preposte. Gli operatori segnalano le operazioni sospette a prescindere dall'importo e anche se si tratta di operazioni rifiutate o non concluse. Nella valutazione delle operazioni sono tenute in particolare considerazione le attività che presentano maggiori rischi di riciclaggio in relazione alla movimentazione di elevati flussi finanziari e ad un uso elevato di

contante, nonché i settori economici interessati dall'erogazione di fondi pubblici, anche di fonte comunitaria, e quelli relativi ad appalti, sanità, produzione di energie rinnovabili, raccolta e smaltimento dei rifiuti. Inoltre, occorre tenere conto delle informazioni sul soggetto cui l'operazione è riferita, acquisite nell'ambito delle attività svolte, in particolare di quelle su persone politicamente esposte, soggetti inquisiti o censiti nelle liste pubbliche di terrorismo. Per le operazioni sospette di finanziamento del terrorismo, è possibile riscontrare il nominativo e i relativi dati anagrafici consultando le liste pubbliche presenti sul sito dell'UIF. Le comunicazioni di operazioni sospette sono distinte dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e vanno effettuate indipendentemente dall'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria. La procedura è garantita da criteri di riservatezza, in particolare, dell'identità di coloro che effettuano la segnalazione.

In relazione ai compiti assegnati alle singole strutture aziendali, nell'applicazione della normativa succitata, si distinguono i seguenti livelli di responsabilità interni all'A.O.U.:

- i dipendenti/RUP nello svolgimento delle proprie attività ordinarie, sono tenuti ad analizzare l'eventuale grado di anomalia delle operazioni e a valutare la sussistenza di elementi di sospetto tali da informarne, se presente, il superiore gerarchico, tenuto a sua volta a effettuare analoga valutazione in merito all'opportunità di informare il Dirigente/Direttore di afferenza;
- il Dirigente/Direttore di Struttura, al quale il citato dipendente afferisce, esamina le informazioni concernenti l'operazione sospetta e verifica la completezza e correttezza della valutazione compiuta dai dipendenti.

Si ritiene di individuare, non in maniera esaustiva, quali strutture interessate alla procedura di segnalazione tutte le Strutture amministrative dell'A.O.U. (U.O.C./U.O.S.D.), unitamente al Gestore.

Il Gestore è individuato nel Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza ed è tenuto a:

- acquisire le segnalazioni di operazioni sospette dai Direttori di Struttura;
- valutare la completezza, la correttezza e la fondatezza delle segnalazioni ricevute (garantendo tali elementi anche per le segnalazioni effettuate di propria iniziativa) e, trasmetterle o meno alla UIF;
- informare la Direzione Strategica dell'A.O.U. circa le decisioni intraprese riguardo a transazioni sospette o sensibili;
- garantire l'applicazione della presente regolamentazione nelle attività di propria competenza;
- contribuire ad aumentare il livello di sensibilità del management e di tutto il personale al rischio di riciclaggio e di repressione del finanziamento del terrorismo, garantendo un'adeguata informazione sui rischi connessi al riciclaggio di denaro e su eventuali novità normative o di regolamenti interni.

I Collaboratori di categoria D e DS e gli assistenti dei ruoli PTA dell'A.O.U. rappresentano un elemento fondamentale nella gestione della procedura antiriciclaggio, rappresentano il punto di forza

dell'intero sistema, potendo cogliere, nello svolgimento delle proprie attività, aspetti legati all'effettiva operatività. Pertanto, questi ultimi, in relazione alle funzioni svolte, coadiuvano il Dirigente/Responsabile della struttura nel monitoraggio costante delle operazioni svolte al fine dell'individuazione di situazioni di sospetto e comunicano al Dirigente/Responsabile immediatamente eventuali fatti e/o situazioni connesse alla violazione delle norme in questione.

## Art. 5 — Indicatori di Anomalia

Al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo con provvedimento del 12 maggio 2023 denominato "Provvedimento recante gli indicatori di anomalia", l'UIF ha riformato la disciplina degli indicatori di anomalia utili alla rilevazione delle operazioni sospette dal punto di vista del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, attuando il potere di emanare ed aggiornare periodicamente gli indicatori attribuitole dall'art. 6, comma 4, lettera e) del d.lgs. 231/2007 (Decreto Antiriciclaggio) ed ha predisposto una tavola di raccordo tra indicatori e sub-indici del 12.05.2023 e i precedenti provvedimenti recanti indicatori di anomalia, schemi di comportamenti anomali e altre comunicazioni dell'UIF. (Allegato n. 1). Si richiamano, di seguito le seguenti sezioni:

- sezione A – indicatori da 1 a 8, che attengono al comportamento o alle caratteristiche del soggetto coinvolto nelle operazioni;
- sezione B – indicatori da 9 a 32, che riguardano le caratteristiche e la configurazione delle operazioni, anche nei settori di attività specifici;
- sezione C – indicatori 33 e 34, che individuano le operazioni potenzialmente connesse al finanziamento del terrorismo e ai programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa.

È compito delle Strutture Aziendali e dei loro Responsabili e del Gestore, valutare le operazioni ed i fatti oggetto di verifica secondo criteri che, in base alle circostanze ed indipendentemente dalla presenza od assenza degli indicatori, possano ragionevolmente evidenziare elementi sintomatici di fatti contrari alla legge. Resta salva, infatti, la facoltà per il Gestore e per i Direttori di Struttura di individuarne di ulteriori, in raccordo con le misure anticorruzione previste nel PIAO e limitatamente alle rispettive competenze.

## Art. 6 — Procedura di segnalazione interna

Il Direttore della Struttura aziendale inoltra una segnalazione protocollata al Gestore, quando conosce, sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. La segnalazione deve scaturire da una valutazione degli elementi a disposizione, anche su segnalazione dei propri collaboratori, ed

è collegato all'esistenza anche di un mero sospetto, non risultando necessaria una vera e propria consapevolezza dell'origine illecita dei beni oggetto dell'operazione anomala. Il sospetto deve, però, fondarsi su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi dell'operazione a disposizione del segnalante, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta, anche alla luce dei citati indicatori di anomalia. La sola ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia è, tuttavia, condizione necessaria ma non sufficiente per l'individuazione e la segnalazione di operazioni sospette, per cui il Direttore della Struttura aziendale è chiamato ad effettuare, caso per caso, una concreta e specifica valutazione di coerenza e compatibilità con le informazioni già in suo possesso. È data facoltà di richiedere agli Uffici aziendali che ne siano a conoscenza tutte le informazioni ritenute utili alla verifica, in modo tale da poter effettuare un'analisi completa dell'operazione ed eventualmente, se ancora non conclusa, chiedere la sospensione della stessa. A titolo esemplificativo, costituiscono, in ogni caso, oggetto di valutazione da parte dei Direttori responsabili di Struttura i seguenti aspetti:

- l'esito dell'adeguata verifica dell'identità della controparte;
- l'esito dei controlli su banche dati, antecedente all'instaurazione del rapporto, al fine di verificare l'eventuale coinvolgimento in altre attività criminose;
- la coerenza dell'operazione con l'attività esercitata dalla controparte;
- l'esito del monitoraggio nel corso del rapporto (es. monitoraggio dei pagamenti).

Il Direttore di Struttura, quindi, effettuate le attività e le valutazioni sopra descritte, provvede ad informare il Gestore, mediante la compilazione del Modulo interno di segnalazione di operazione sospetta (Allegato 2), provvedendo alla predisposizione di sintetica relazione che descriva il tipo di operazione sospetta ed i soggetti coinvolti, nonché, soprattutto, i motivi di sospetto e il processo logico - valutativo strumentale alle conclusioni raggiunte e producendo, ove presente, l'eventuale documentazione di supporto.

Il materiale così come descritto deve essere inviato protocollato al Gestore al seguente indirizzo e-mail: carla.napoli@unina.it. Nei casi in cui, invece, le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo riguardino direttamente il Direttore della Struttura di appartenenza, o nel caso in cui quest'ultimo non verifichi le segnalazioni effettuate dai propri collaboratori, sugli stessi grava l'onere di inoltrare la segnalazione direttamente al Gestore. Ove, infine, a seguito dell'analisi e degli eventuali approfondimenti svolti dal Responsabile di Struttura, l'operazione non presenti caratteristiche anomale e non necessiti, quindi, della procedura di segnalazione, si dà corso alla prosecuzione del rapporto o al compimento dell'operazione stessa.

## Art. 7 — Adeguata verifica della controparte

Il Direttore/Responsabile di Struttura, quando si trovi a dover contrattare/stipulare, a vario titolo, un accordo per l'A.O.U., ha l'obbligo di effettuare un'adeguata verifica della controparte ai fini di una corretta identificazione. Gli obblighi di verifica della controparte si applicano a tutti i nuovi contraenti, nonché, previa valutazione del rischio presente, ai vecchi contraenti, quando:

- vi è il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati ottenuti ai fini dell'identificazione della controparte.

A tal fine, è fatta salva la possibilità di interpellare altre amministrazioni pubbliche per ottenere ulteriori informazioni o conferme. Nel caso in cui, poi, la controparte si rifiuti, senza fondate motivazioni, di presentare tutta la documentazione richiesta dall'Azienda, il Direttore di Struttura si astiene dall'instaurare il rapporto o dal compiere l'operazione e può prendere in considerazione l'opportunità di attivare la procedura prevista per la segnalazione di operazione sospetta. Qualora, invece, si riscontrino incongruenze, anomalie o errori nella dichiarazione della controparte, il Direttore, previa informazione allo stesso delle incongruenze rilevate, dovrà astenersi dall'eseguire l'operazione e/o accendere il rapporto fino alle ulteriori evidenze fornite della controparte a supporto della sua dichiarazione. Il Responsabile di Struttura deve, infine, conservare copia cartacea o informatica della documentazione raccolta in fase di identificazione della controparte. I suddetti adempimenti non sono necessari nel caso in cui la controparte sia un ufficio della Pubblica Amministrazione o una istituzione/organismo che svolge funzioni pubbliche.

## Art. 8 — La comunicazione dell'operazione sospetta all'UIF

Il Gestore, ricevuta la comunicazione interna da parte del Direttore di Struttura, effettua le valutazioni al fine di procedere o meno alla segnalazione dell'operazione sospetta alla UIF. In particolare, a seguito di valutazione che tiene conto di quanto previsto dalla normativa di riferimento:

- in caso di decisione negativa, specifica le motivazioni per le quali non ha ritenuto opportuno effettuare la segnalazione;
- in caso di decisione positiva, provvede alla compilazione ed invio della COMUNICAZIONE di operazione sospetta all'UIF, senza alcuna indicazione dei nominativi dei segnalanti. La trasmissione avviene in via telematica, tramite il portale internet INFOSTAT-UIF, secondo le modalità indicate nella sezione apposita del sito www.uif.bancaditalia.it.

Come espressamente previsto dal provvedimento della Banca d'Italia – UIF del maggio 2011, la segnalazione contiene dati identificativi che riportano le informazioni qualificanti la segnalazione

stessa, elementi informativi sulle operazioni, sui soggetti e sui rapporti intercorrenti tra gli stessi, elementi descrittivi sui motivi del sospetto, nonché eventuali documenti allegati.

## Art. 9 — Riservatezza e divieto di comunicazione delle segnalazioni

L'intero iter valutativo e di segnalazione delle operazioni sospette è coperto dalla massima riservatezza. Tutto il personale è tenuto, pertanto, ad evitare ogni diffusione non necessaria di informazioni, tanto all'interno dell'A.O.U., quanto al suo esterno. L'identità delle persone che hanno effettuato la segnalazione può essere rivelata solo quando l'Autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.
Il Gestore adotta le misure adeguate per assicurare la massima riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione. A tal fine gli atti, i documenti, ecc.., da cui si possono ricavare i dati indentificativi delle persone, devono essere custoditi in archivi protetti.

## Art. 10 — La sospensione e il rifiuto ad effettuare operazioni

Ai sensi dell'art. 6, comma, 4 lett. c) del D.Lgs. 231/2007, la UIF, avvalendosi delle informazioni acquisite nello svolgimento delle proprie attività, può sospendere, anche su richiesta del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, della Direzione Investigativa Antimafia e dell'Autorità giudiziaria, le operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, dandone immediata notizia. Qualora ricorra la circostanza della sospensione dell'operazione, è fatto divieto a tutti i dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Azienda di informare la controparte soggetta alle relative indagini. Al fine di assicurare il corretto adempimento dell'obbligo di comunicazione delle operazioni sospette, l'A.O.U. si rifiuta di effettuare operazioni ritenute anomale per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni e di instaurare rapporti che presentino profili di anomalia. Qualora ricorrano tali situazioni, soprattutto se l'operazione viene richiesta da soggetti sottoposti a indagini penali o a misure patrimoniali di prevenzione o da soggetti agli stessi collegati, il Direttore informerà tempestivamente il Gestore, il quale valuterà l'opportunità di informare con preavviso l'UIF per ricevere istruzioni sul comportamento da tenere. In ogni caso, le operazioni rifiutate o comunque non concluse per sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo dovranno essere obbligatoriamente segnalate all'UIF.

## Art. 11 — Formazione

L'A.O.U. deve adottare misure di adeguata formazione del personale ai fini della corretta individuazione degli elementi di sospetto e del riconoscimento delle attività potenzialmente connesse

con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Tale formazione deve avere carattere di continuità e sistematicità, nonché tenere conto dell'evoluzione della normativa in materia

## Art. 12 — Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione della relativa delibera di approvazione sull'Albo Aziendale.

Lo stesso sarà consultabile anche nelle apposite sezioni del sito aziendale: Albo pretorio – "*Regolamenti*".

Per quanto non espressamente riportato nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente.

---

ALLEGATI

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento i seguenti allegati:

- Elenco esemplificativo degli indicatori di anomalia (TAVOLA DI RACCORDO TRA INDICATORI E SUB-INDICI DEL 12 MAGGIO 2023 E I PRECEDENTI PROVVEDIMENTI RECANTI INDICATORI DI ANOMALIA, SCHEMI DI COMPORTAMENTI ANOMALI E ALTRE COMUNICAZIONI DELLA UIF, volta ad agevolare i soggetti obbligati nell'individuazione degli elementi di novità contenuti nell'allegato al Provvedimento della UIF del 12 maggio 2023. (ALLEGATO N. 1)
- Modulo interno di segnalazione di operazione sospetta (ALLEGATO N. 2)

---